

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: RICCIARDI)

Roma, 27 ottobre 2020

Sul disegno di legge:

(1958) Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013, approvato dalla Camera dei deputati

La 14^a Commissione permanente, esaminato il provvedimento in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati;

rilevato che:

- il disegno di legge, composto di 3 articoli, riguarda la ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15, recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013;

- gli articoli 1 e 2 del disegno di legge contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo n. 15, mentre l'articolo 3 riguarda l'entrata in vigore;

- il Protocollo n. 15 – per la cui entrata in vigore è necessaria la ratifica di tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa – apporta modifiche alla Convenzione, al fine di rafforzare l'efficacia della Corte europea dei diritti dell'Uomo: è stato aggiunto un considerando al Preambolo, contenente un espresso riferimento al principio di sussidiarietà e alla dottrina del margine di apprezzamento (articolo 1 del Protocollo n. 15); il limite di età per l'elezione dei giudici della Corte è stato sostituito con il requisito che i candidati debbano avere meno di 65 anni alla data in cui il loro elenco è richiesto dall'Assemblea parlamentare (articolo 2); le parti a un processo non avranno più la possibilità di opporsi alla decisione di una Camera di spogliarsi della propria competenza a favore della Grande Camera (articolo 3); è stato ridotto da sei a quattro mesi il termine entro il quale un ricorso deve essere introdotto davanti alla Corte (articolo 4); nel caso di pregiudizio non importante subito dal ricorrente, è stata eliminata la eccezione alla irricevibilità di un tale ricorso nel caso in cui la questione non sia stata debitamente esaminata da un tribunale interno (articolo 5);

ricordato che:

- nei progetti di legge esaminati alla Camera dei deputati si prevedeva anche la ratifica del Protocollo n. 16 alla Convenzione di Strasburgo, che configura un meccanismo per certi versi analogo al rinvio pregiudiziale esperibile di fronte alla Corte di giustizia dell'Unione europea, introducendo per le giurisdizioni nazionali la possibilità di chiedere un parere alla CEDU su questioni di principio relative

Al Presidente
della 3^a Commissione permanente
S E D E

all'interpretazione o all'applicazione dei diritti e delle libertà definiti dalla Convenzione o dai suoi protocolli. Questo profilo degli originari progetti di legge è stato espunto nel corso dell'esame in sede referente;

- la ratifica ed esecuzione dei Protocolli n. 15 e n. 16 alla Convenzione di Strasburgo era stata già portata all'attenzione del Parlamento nella scorsa legislatura (A.S. 2921), senza però giungere al perfezionamento dell'*iter* legislativo;

valutata l'urgenza di provvedere alla ratifica del Protocollo in titolo, visto che l'Italia risulta essere l'unico Paese membro del Consiglio d'Europa a non avervi ancora provveduto ed essendo tale ultima ratifica condizione necessaria per l'entrata in vigore del Protocollo;

valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità del disegno di legge con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Sabrina Ricciardi